

*“Formazione Forze dell’Ordine e Polizie Locali”***SCHEMA DI CONVENZIONE TRA**

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____ autorizzat_ alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

E

l’Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, con sede legale a Marghera – Venezia, in via delle Industrie, 19/D, con codice fiscale n. 80009100274, di seguito denominata “Unioncamere”, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____.

PREMESSO CHE

A) con la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante “*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo*”, la Regione del Veneto ha riconosciuto il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, tutelandone diritti e gli interessi, individuali e collettivi, assicurando nel contempo l’informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti;

B) Con la legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 “*Bilancio pluriennale 2017/2019*” sono stati stanziati sul capitolo 101410 “azioni regionali per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo” 100.000,00 euro per l’anno 2017;

C) Con deliberazione _____, n. _____, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la realizzazione di alcune iniziative per la tutela e l’informazione dei consumatori della Regione Veneto e gli schemi di convenzione per l’attuazione dei progetti tra i quali il progetto “formazione delle Polizie Locali”;

D) La Regione, per la realizzazione del progetto “formazione delle Polizie Locali”, si avvarrà della collaborazione di Unioncamere;

E) Unioncamere, nel proprio Statuto, prevede nell’ambito delle proprie competenze e funzioni la collaborazione con le Associazioni regionali di categoria dei consumatori e del mondo del lavoro, con riguardo alle politiche rivolte ai consumatori, attesa la copertura sull’intero territorio regionale e i consolidati rapporti che intrattiene con Enti pubblici, imprese, Associazioni regionali di categoria, del mondo del lavoro e Associazioni dei consumatori. Essa opera segnatamente per il perseguimento delle seguenti finalità:

- contribuire alle dinamiche di regolazione del mercato, date dal miglioramento delle condizioni di equilibrio tra consumatori e imprese;
- coordinare e cooperare con le Camere di Commercio del Veneto;
- favorire il confronto e la collaborazione, con Enti pubblici e privati, in particolare con la Regione, per condotte efficaci ed efficienti, in ambito economico, giuridico e sociale;



dd4ff34b



- assicurare l'armonizzazione, la formazione, l'informazione, la comunicazione e il sostegno richiesti dalle azioni compiute a tutela dei consumatori da parte delle Associazioni dei consumatori;

F) In data 26 marzo 2010 tra Regione e Unioncamere è stato siglato un Accordo di Programma, approvato con D.G.R. n. 2844 del 29 settembre 2009 e prorogato sino al 31 dicembre 2018 con D.G.R. n. 1784 del 9 dicembre 2015, rilevando, per la presente Convenzione, l'art. 3, "Obiettivi programmatici", e segnatamente le lettere I) *collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato* e R) *politiche comuni a favore dei consumatori e delle relative Associazioni*.

G) Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attuazione del progetto "Formazione Forze dell'Ordine e Polizie Locali" corrispondono ad euro 30.000,00 (trentamila,00) e la sua realizzazione ha:

- *per oggetto*: la formazione delle polizie locali per un contrasto al fenomeno della contraffazione e sicurezza dei prodotti in commercio;
- *per obiettivi*: incrementare l'attività dei controlli sul territorio da parte degli agenti della Polizia Locale attraverso una formazione mirata;
- *per finalità*: contrastare il fenomeno della contraffazione che porta all'inganno del consumatore e al danno delle imprese e all'occupazione;

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

ARTICOLO 1 – Soggetto attuatore

Unioncamere collaborerà con la Regione in qualità di soggetto attuatore alla realizzazione del progetto, per l'importo di euro 30.000,00 (trentamila,00).

ARTICOLO 2 - Oggetto

Unioncamere realizzerà il progetto "Formazione Forze dell'Ordine e Polizie Locali" contenuto e descritto nella scheda progettuale di cui all'**Allegato A** della deliberazione n. _____ del ____.

ARTICOLO 3 – Efficacia e Durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione. Le attività del progetto dovranno essere completate e rendicontate entro il 15 dicembre 2017. Non è ammessa alcuna proroga al progetto.

ARTICOLO 4 - Collaborazioni

Unioncamere, al fine della buona riuscita del progetto, dovrà collaborare con le Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2009.

ARTICOLO 5 - Pubblicità



dd4ff34b



Unioncamere provvederà affinché le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: “*realizzato/acquistato grazie al contributo dalla Regione del Veneto*”, pena la non ammissibilità delle relative spese.

ARTICOLO 6 – Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione. Per la realizzazione del progetto viene riconosciuto a Unioncamere l'importo di Euro 30.000,00 (trentamila,00), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

- *Spese per acquisizione di servizi, consulenze, personale, materiale didattico, affitto*

Potranno essere ammesse diverse tipologia di spesa salvo previa autorizzazione degli uffici regionali competenti in materia di tutela del consumatore.

ARTICOLO 7 – Modalità di rendicontazione

Unioncamere, entro la data di scadenza prevista per il completamento del progetto di cui all'art. 3, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria corredata dalla seguente documentazione:

- Copia dei titoli di spesa regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all'originale;
- relazione finale analitica dell'attività svolta;

Unioncamere conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi, per almeno anni 5 (cinque) successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

ARTICOLO 8 – Termini di erogazione

La Regione erogherà il contributo di 30.000,00 (trentamila) euro, su richiesta di Unioncamere, in un'unica soluzione all'ultimazione del progetto secondo quanto previsto all'art. 3, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione finale dettagliata dell'attività realizzata.

ARTICOLO 9 - Rinvio

Unioncamere, per quanto non previsto nel presente atto, si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dalla Regione per il periodo di durata del progetto.

ARTICOLO 10 - Revoca

La revoca potrà essere disposta qualora venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti a quanto riportato all'art. 5 o qualora l'attività non sarà conclusa nei termini previsti dall'art. 3.

ARTICOLO 11 – Imparzialità e indipendenza



dd4ff34b



A garanzia dell'effettiva imparzialità ed indipendenza della propria attività rispetto agli interessi particolari di taluni operatori del settore commercio, a Unioncamere è fatto espresso divieto di agire nello svolgimento del proprio incarico in situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

ARTICOLO 12 - Risoluzione

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l'altra parte ha diritto alla risoluzione della presente convenzione previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Sono da considerarsi sin d'ora gravi inadempienze le ipotesi di violazione degli obblighi di cui all'art. 10. L'inadempimento è fonte di revoca o di riduzione della spesa erogata con la presente convenzione.

ARTICOLO 13 - Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è:

- per Unioncamere.....;

- per la Regione del Veneto

ARTICOLO 14 - Registrazione

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico di Unioncamere. Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data

ARTICOLO 15 – Firma digitale

Il presente atto, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *q-bis*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia, li

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione del Veneto

Per Unioncamere



dd4ff34b

